

	CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI	
	GIURIDICI ED ECONOMICI	
	TRA	
	L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN	
	PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO GIUPPONI,	
	CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA (C.F./I.V.A.:	
	09314190969)	
	E	
	L'ENTE GESTORE ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. IN PERSONA DEL	
	LEGALE RAPPRESENTANTE DOTT. RENATO CERIOLI, CON SEDE	
	LEGALE IN VIA ZUCCHI N.24 - MONZA (C.F.: 00854080157 / I.V.A.:	
	00697570968), PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI	
	RICOVERO E CURA, CURE PALLIATIVE, CURE SUBACUTE, NUOVE	
	RETI SANITARIE E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESSO LE	
	STRUTTURE AD ESSO AFFERENTI	

	PREMESSO che:	
	1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha, fra l'altro,	
	approvato lo schema tipo di contratto tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti	
	pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura	
	nonché ambulatoriale;	
	2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme	
	legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti	
	amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato,	
	lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato;	
	1	

	3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza	
	di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18	
	aprile 2016	
	4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema	
	Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono	
	tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;	
	5. in data 29/10/2004 è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme allo	
	schema previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione dei	
	rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di ricovero e	
	cura e di specialistica ambulatoriale presso le strutture afferenti all'Ente	
	Gestore Istituti Clinici Zucchi S.p.A;	
	VISTA la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 “Determinazione in ordine alla gestione	
	del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018” in cui ai punti <i>3.1.3. Negoziazione</i>	
	<i>e contratti</i> e <i>3.1.3.1.Area sanitaria</i> , vengono definite le tempistiche e le modalità per	
	la negoziazione da adottarsi per l'anno 2018, confermando le disposizioni delle	
	Regole 2017;	
	PRECISATO che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è	
	stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori	
	sanitari e sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data	
	17/01/2018;	
	RICHIAMATA la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in	
	ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di	
	diritto Privato;	
	VISTI gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;	
	TUTTO CIO' PREMESSO,	
	2	

	TRA	
	l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi	
	E	
	l'Ente Istituti Clinici Zucchi S.p.A., nella persona del Legale Rappresentante Dott. Renato Cerioli	
	SI CONVIENE E SI STIPULA , ad integrazione del contratto già stipulato tra le Parti in data 29/10/2004 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto segue:	
	Art.1	
	Oggetto e ambito di applicazione	
	Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data 29/10/2004 e s.m.i. e si applicano alla produzione delle attività di ricovero e cura, con data di dimissione a decorrere dal 01 gennaio 2018 e di specialistica ambulatoriale erogate a far data dal 01 gennaio 2018 rese a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili.	
	Art.2	
	Valorizzazione delle attività	
	Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del 20/12/2017, si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2017 relativamente alle attività di ricovero e cura, attività di cure subacute, nuove reti sanitarie e di specialistica ambulatoriale, così come di seguito indicato:	
	- per le attività di ricovero e cura viene assegnato un importo pari a	
	3	

	Euro 10.578.174,00 (diecimilionicinquecentosettantottomilacentosettantaquat-	
	tro/00) al netto della quota individuata per le attività della UO Cure Palliative di	
	seguito dettagliata;	
	- per le attività della UO Cure Palliative viene individuato un importo pari a	
	Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) corrispondente ai 4/12 delle attività	
	stimate per il 2018;	
	- per le attività di cure subacute viene assegnato un importo pari a	
	Euro 240.900,00 (duecentoquarantamilanovecento/00);	
	- per le attività di specialistica ambulatoriale viene assegnato un importo pari a	
	Euro 3.063.991,00 (tremilionesessantatremilanovecentonovantuno/00). Tale quota	
	è comprensiva delle risorse dedicate alle attività di screening che verranno	
	successivamente definite.	
	- per le attività delle nuove reti sanitarie (STCP/Percorso di assistenza specialistica	
	territoriale cure palliative) viene assegnato un importo pari a Euro 88.141,00	
	(ottantottomilacent quarantuno/00);	
	Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà definito entro il 15 maggio	
	2018, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle	
	disposizioni in materia emanate da parte della DG Welfare. Resta fermo che	
	l'attribuzione delle risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti	
	l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS.	
	Le Parti concordano che il raggiungimento dei valori negoziati sarà valutato	
	applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018 le tariffe in vigore	
	alla data di dimissione per le attività di ricovero ed alla data di effettuazione o di	
	chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che	
	le tariffe delle prestazioni tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e	

	private vigenti in materia di rinnovi contrattuali e dell'adempimento e	
	perfezionamento dei flussi informativi di sistema.	
	Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato	
	verranno applicati gli sconti previsti dalla Legge n.296/06.	
	Relativamente alle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti fuori Regione, si	
	prende atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.X/6592 del 12/05/2017,	
	Allegato 1 - punto F), la definizione di alta complessità sarà modificata/aggiornata	
	alla luce degli accordi tra Regioni in fase di perfezionamento.	
	Art.3	
	Obblighi e adempimenti	
	L'Ente si impegna alla prosecuzione del progetto "Ambulatori aperti" avviato nel	
	corso del 2017.	
	L'Ente si impegna a garantire un'erogazione omogenea delle prestazioni nel corso	
	dell'anno 2018 nei limiti del budget contrattualizzato, mediante un'adeguata	
	programmazione delle agende, nel rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla	
	normativa vigente.	
	L'Ente si impegna a dare seguito alle prescrizioni dell'ATS volte a garantire la piena	
	applicazione della Legge n.248 del 4 agosto 2006 in materia di pubblicità	
	nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario.	
	Al fine di poter garantire una sempre maggiore accessibilità alle informazioni	
	sull'intera rete di offerta sanitaria lombarda, l'Ente si impegna inoltre a garantire	
	quanto previsto nell'ambito del flusso MOSA.	
	Ai soggetti che aderiscono alla Rete Regionale di Prenotazione ambulatoriale	
	l'ufficio CCR dell'ATS Milano Città Metropolitana comunicherà i dati riferiti ai	
	contatti gestiti e l'onere a carico che dovrà essere detratto dall'ATS dall'importo	
	5	

riconosciuto per la prestazione erogata. Gli adempimenti che si richiedono agli Enti aderenti al progetto sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano annuale SISS ed il Piano di Diffusione della Rete Regionale di Prenotazione.

Art.4

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei NOC delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di ricovero a basso peso di cui all'allegato 2C del DPCM LEA e le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del citato DPCM, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art.5

Prescrizione delle prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica

I soggetti erogatori si impegnano ad applicare le indicazioni regionali relative alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante, escludendo qualsiasi impegno in attività in solvenza o libero professionale.

L'Ente si impegna all'utilizzo ed alla diffusione della ricetta elettronica secondo

indicazioni ministeriali e regionali.

Art.6

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.

La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018 entro il 15 maggio 2018.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n.VI/45708/1999.

Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà validato dalla Direzione stessa.

Art.7

Norme conclusive

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le Parti in data 29/10/2004 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017, le cui disposizioni e indicazioni si intendono integralmente richiamate, approvate e sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15 comma 6 della Legge regionale n.33/2009 viene altresì espressa la piena accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e l'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia.

Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

Art.8

Clausola Risolutiva Espressa

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art.1456 cc.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Monza 31/01/2018

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Brianza

Istituti Clinici Zucchi S.p.A.

Dott. Massimo Giupponi

Dott. Renato Cerioli